

TI_GERICHTE 60.2022.215 vom 20. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.215

FR: TI_GERICHTE 60.2022.215 du 20 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.215 del 20 marzo 2023

Regeste

Reclamo del denunciante contro decreto di abbandono implicito. irricevibile

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. L'atto deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2

. Il gravame, introdotto l'08/09.08.2022 contro l'asserito decreto di abbandono implicito di data 27.07.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP).

E. 3

. 3.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (decisioni TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2./1.3.3.; DTF 138 IV 241 consid. 2.5. s.), se il procuratore pubblico, nel contesto dell'emanazione di un decreto d'accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto del procedimento, deve poi statuire sugli altri fatti secondo il CPP, vale a dire pronunciando simultaneamente anche un decreto di abbandono parziale, censurabile con reclamo. Qualora il magistrato inquirente non si esprima su tutti i fatti, si è confrontati con un decreto di abbandono implicito, omissione impugnabile con reclamo.

E. 3.2.1

Il reclamante rimprovera al pubblico ministero di avere emanato, per il reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, un decreto di abbandono implicito.

E. 3.2.2.1

Come indicato, se il magistrato inquirente, nel contesto dell'emanazione di un decreto d'accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto del procedimento penale, deve poi statuire sugli altri fatti pronunciando anche un decreto di abbandono parziale. Un decreto di abbandono parziale entra quindi in considerazione solo se devono essere valutati molteplici fatti oppure comportamenti che possono essere oggetto di decisioni separate (sentenze TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.1.; 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 319 CPP n. 3). Non deve, al contrario, essere emanato un decreto di abbandono parziale se si è confrontati con diverse

qualifiche giuridiche di un medesimo fatto: in questo caso il procuratore pubblico deve pronunciarsi unicamente con un decreto di accusa (decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.1.; 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 319 CPP n. 3). Se è contestata la qualifica giuridica dei fatti oggetto del decreto di accusa, l'unico rimedio è costituito dall'opposizione in base all'art. 354 CPP, non è invece dato il rimedio del reclamo fondato sull'art. 393 CPP alla Corte dei reclami penali (DTF 138 IV 241 consid. 2.6.).

E. 3.2.2.2

Emanare un decreto di accusa ed un decreto di abbandono per i medesimi fatti è peraltro errato con riferimento al principio del divieto di un secondo procedimento giusta l'art. 11 cpv. 1 CPP, secondo cui chi è stato condannato oppure assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1); sono fatte salve la riapertura dei procedimenti penali per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2). Il principio, oltre che dall'art. 11 CPP, è disciplinato dall'art. 4 cifra 1 del protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e dall'art. 14 cifra 7 Patto ONU II (decisioni TF 6B_654/2019 del 12.3.2020 consid. 2.3.; 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, 2. ed., art. 11 CPP n. 3 s.; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 11 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 11 CPP n. 1). Esso, che entra in considerazione se i due procedimenti riguardano una pena (decisione TF 6B_887/2016 del 6.10.2016 consid. 2.4.2.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 9), presuppone che fatti ed autore siano identici (decisioni TF 6B_303/2019 del 9.4.2019 consid. 2.1.1.; 6B_122/2017 dell'8.1.2019 consid. 10.1.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 14 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 13; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 11 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 244). Il postulato – corollario della forza di cosa giudicata (art. 437 CPP) [decisione TF 6B_303/2019 del 9.4.2019 consid. 2.1.1.] – non vieta solo una doppia condanna, ma già un doppio perseguimento (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 2): l'imputato, se invoca una violazione del divieto di un secondo procedimento, può impugnare l'avvio della procedura penale (art. 300 cpv. 2 CPP). L'art. 11 CPP concerne inoltre unicamente il divieto di un secondo procedimento da parte delle autorità elvetiche, non delle autorità straniere (decisione TF 1B_56/2017 dell'8.3.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 12; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 4). L'esistenza di una decisione cresciuta in giudicato – che deve essere un giudizio di merito (BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 13) – costituisce un impedimento processuale (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 13; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 2), impedimento che deve essere considerato d'ufficio dall'autorità (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 13). In merito alla portata del postulato ne bis in idem si distinguono il principio della doppia identità ed il principio dell'identità semplice. Secondo il principio della doppia identità, un reato è già stato giudicato unicamente se i fatti in questione sono già stati oggetto del primo procedimento penale e se essi sono stati considerati nella stessa maniera dal punto di vista del diritto oppure perlomeno avrebbero potuto esserlo. Il concetto di “stesso reato” è da riferirsi all'ipotesi di reato discussa nel

giudizio già passato in giudicato (decisione TF 6B_1056/2015 del 4.12.2015 consid. 1.2.). Secondo il principio dell'identità semplice, seguito dal Tribunale federale, l'identità si riferisce al complesso di fatti giudicati e non alla qualifica giuridica a cui questi fatti sono stati sussunti: l'identità del procedimento è dunque definita, oltre che dall'identità dell'imputato, dal confronto con il complesso delle circostanze che è già stato (o che avrebbe potuto essere) accertato nell'ambito del precedente procedimento (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; 137 I 363 consid. 2.2.). Se per i medesimi fatti, oltre ad un decreto di accusa, viene emanato, in maniera irrita, anche un decreto di abbandono, è esclusa una condanna per gli stessi fatti secondo il principio ne bis in idem qualora il decreto di abbandono sia cresciuto in giudicato (decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.; 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1./1.4.; 143 IV 104 consid. 4.2.). Determinante è che si tratti di fatti identici oppure di fatti sostanzialmente uguali (decisione TF 6B_654/2019 del 12.3.2020 consid. 2.3.); il rapporto di concorrenza tra le diverse norme penali applicabili è irrilevante (decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.; 6B_1053/2017 del 17.5.2018 consid. 4.1.).

E. 4.1

Il reclamante ha sporto denuncia nei confronti di sua moglie per i reati di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, di calunnia e subordinatamente di diffamazione per quanto dichiarato da quest'ultima durante la sua audizione dinnanzi al Pretore civile. Nel caso concreto, come rettamente indicato nelle osservazioni dal procuratore pubblico e dalla denunciata, i fatti di cui alle ipotesi accusatorie di dichiarazione falsa di una parte in giudizio sono gli stessi per cui il magistrato inquirente aveva promosso l'accusa con il decreto 27.07.2022 (DA _____), fatti che ha sussunto al reato di diffamazione. Data questa costellazione – in ossequio alla giurisprudenza dell'Alta Corte (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1./1.4.4.) – il procuratore pubblico non ha emanato, simultaneamente, un decreto di abbandono. Il magistrato inquirente, al quale – solo – compete la messa in stato di accusa (decisioni TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2.), ha dunque ritenuto che i fatti per cui PI 1 era stata inchiesta nel corso del procedimento per i reati di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, di calunnia e di diffamazione fossero da sussumere unicamente al reato di diffamazione. Ha reputato che non ci fosse spazio per un decreto di abbandono, i fatti essendo sempre i medesimi. Ora, il reclamante – al quale spettava l'onere di motivazione in applicazione dei combinati art. 396 cpv. 1 (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP [le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi (giuridici e fattuali: decisione TF 6B_721/2018 del 19.11.2018 consid. 2.1.) a sostegno di una diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell'11.3.2020 consid. 2.4.3.; cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.) – non spiega quali fatti non sarebbero stati considerati dal procuratore pubblico nel decreto di accusa, ovvero quali fatti avrebbero dovuto essere oggetto di un decreto di abbandono siccome del tutto distinti e differenti. In queste circostanze, senza indicazione alcuna da parte del reclamante sulle fattispecie asseritamente omesse, non compete a questa Corte procedere ad una valutazione delle ipotesi accusatorie oggetto del decreto di accusa per stabilire se i fatti tema del procedimento possano essere sussunti ai reati ipotizzati rispettivamente dovevano essere oggetto di un decreto di abbandono. Si ricorda infatti che la promozione dell'accusa, il decreto di accusa e la sua conferma non sono impugnabili (art. 324 cpv. 2 CPP) [decisioni TF 1B_63/2020 del 9.3.2020 consid. 2.2.; 6B_1157/2019 del

12.11.2019 consid. 2.1.; DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.], per cui non si può, con l'impugnazione di un asserito decreto di abbandono implicito, attribuire a questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata delle ipotesi accusatorie oggetto di promozione dell'accusa o di decreto di accusa. Spetterà al giudice di merito [che non è vincolato alla qualifica giuridica data dal pubblico ministero, ma solo ai fatti (art. 350 cpv. 1 CPP) (BSK StPO – M. HAURI / P. VENETZ, op. cit., art. 344 CPP n. 2; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M. A. NIGGLI, op. cit., art. 325 CPP n. 41 / art. 350 CPP n. 4; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 9 CPP n. 15)] valutare se i fatti come indicati nel decreto di accusa siano sussumibili al reato di diffamazione, come ritenuto dal magistrato inquirente. Gli art. 329, 333 e 344 CPP permettono peraltro al giudice di dare la possibilità al procuratore pubblico di modificare o di completare l'atto di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2./1.3.5.). Va ribadito che, se venisse emanato, e crescesse in giudicato, un decreto di abbandono per i medesimi fatti oggetto del decreto di accusa, il decreto di abbandono – quale decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP) – osterebbe ad un giudizio sul decreto di accusa (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.).

E. 4.2

Il reclamo di PI 1, in difetto di un decreto di abbandono implicito fondato su fatti diversi da quelli ritenuti nel decreto d'accusa, è irricevibile (decisione TF 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.5.), senza necessità di esaminare la legittimazione del reclamante ad impugnare un tale decreto.

E. 5

. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un'adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 i.c.c. art. 429 cpv. 1 lit. a CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1, _____ . Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a PI 1, Mendrisio, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 L Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.